

**STUDIO MICHELOTTI,  
BONECHI E ASSOCIATI**

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
DI DOTTORI COMMERCIALISTI

WWW.MICHELOTTIBONECHIEASSOCIATI.IT

**PISTOIA**

Via Abbi Pazienza, 18  
TEL. +39 0573.978532/4  
FAX. +39 0573.977385  
segreteria.pt@  
michelottibonechieassociati.it

PEC michelottibonechieassociati@legalmail.it

**FIRENZE**

Via della Condotta, 12  
TEL. +39 055.2001230  
segreteria.fi@  
michelottibonechieassociati.it

**MONTECATINI TERME (PT)**

Via Garibaldi, 29  
TEL. +39 0572.771271  
F. +39 0572.78364  
segreteria.mct@  
michelottibonechieassociati.it

Partita Iva 01462840479

**PROFESSIONISTI ASSOCIATI**

Franco Michelotti  
Andrea Bonechi  
Monica Bigazzi  
Paola Fanti  
Francesca Gavazzi

**PROFESSIONISTI**

Irene Arcangeli  
Giulia Biagini  
Barbara Burroni  
Alberto Innocenti  
Lorenzo Pavoni  
Serena Ricci  
Francesco Riti

Simona Niccoli  
Piergiorgio Mirri

Pistoia, 13/10/2022

A tutti i clienti

Loro sedi

**L'importanza  
del controllo di gestione  
anche alla luce dei nuovi  
obblighi introdotti dal legislatore  
con l'entrata in vigore del  
Codice della Crisi d'Impresa e  
dell'Insolvenza**

Lo Studio Michelotti, Bonechi e Associati intende fornire un costante aggiornamento alla Clientela sui temi di competenza professionale nelle materie giuridiche (diritto tributario, diritto commerciale e delle imprese) ed economico-aziendali, anche in relazione alle evoluzioni normative ed alle relative interpretazioni ed applicazioni.

A tal proposito, si segnala che, con l'entrata in vigore a partire dal 15 luglio 2022 del CCII (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), il Legislatore ha definito il concetto di **crisi in maniera puntuale**, inteso come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza di flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*.

La crisi, come sopra definita, è una situazione di fatto in cui può trovarsi l'impresa, antecedente all'eventuale stato di **insolvenza**, inteso come *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Il Legislatore, oltre a definire il concetto di crisi ha, altresì, introdotto una serie di norme che obbligano tutti gli imprenditori (individuali o collettivi) ad adottare misure finalizzate:

- 1) a prevedere tempestivamente l'emersione della crisi;
- 2) ad adottare tempestivamente misure idonee al fine di risolvere eventuali situazioni di squilibrio prima ancor che sfocino in situazioni di crisi e/o di insolvenza.

Pertanto, l'attività diretta al controllo sulla gestione assume una importanza cruciale, divenendo addirittura **compito obbligatorio** dell'imprenditore individuale e dell'organo amministrativo delle società (imprenditore collettivo), **indipendentemente dallo stato di salute dell'impresa**.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del suddetto CCII indica che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative, **l'imprenditore individuale si deve dotare di misure idonee e l'imprenditore collettivo di adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili)**, in maniera da individuare tempestivamente lo stato di crisi, e che siano, pertanto, in grado di:

**a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta;**

**b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;**

**c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dalla composizione negoziata della crisi.**

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che l'impresa debba monitorare costantemente i seguenti indicatori:

**a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**

**b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**

**c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.**

Occorre, altresì, specificare che gli enti pubblici sotto indicati (c.d. creditori pubblici qualificati) sono tenuti per legge a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo, ove esistente, la presenza di situazioni debitorie, qualora vengano superate determinate soglie, come sotto indicate:

**a) per INPS, il ritardo di oltre 90 gg nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: (1) per imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000; (2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di € 5.000;**

**b) per INAIL, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di € 5.000;**

**c) per Agenzia Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle LIPE, superiore all'importo di € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore ad € 20.000;**

**d) per Agenzia Entrate Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg, superiori, per le imprese individuali, all'importo di € 100.000, per le società di persone, all'importo di € 200.000 e per le altre società all'importo di € 500.000.**

**La norma prevede, quindi, il monitoraggio costante e congiunto di tutte le condizioni elencate.**

Si tratta di un'attività da effettuare con cadenza mensile/trimestrale e finalizzata ad analizzare i dati prospettici dei successivi 12 mesi, partendo dai dati di una situazione contabile aggiornata e redatta con i criteri del bilancio di esercizio.

Tale attività, finalizzata al controllo della gestione, oltre che un obbligo normativo, rappresenta un importante alleato per la buona conduzione delle piccole e medie imprese che ovviamente deve affiancarsi e mai potrà sostituire i fattori chiave del successo di queste ultime ovvero l'intuito, l'esperienza e la fantasia dell'imprenditore.

Lo Studio, attraverso i propri professionisti, si è organizzato e strutturato al fine di garantire alle diverse realtà, che lo richiedano, il supporto e la specifica assistenza e consulenza sia nella fase di implementazione, che nella fase di attuazione di tale sistema di controllo sulla gestione.

Ogni ulteriore approfondimento ed aspetto operativo potrà, ovviamente, essere affrontato con i professionisti di riferimento dello Studio.